



**COMUNE di BAONE
(PADOVA)**

Prot. n. del 15-02-2021
Reg. Pubbl. n.

ORDINANZA N. 2 15-02-2021

Oggetto: ESECUZIONE RIPRISTINO E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA FOSSATURA PRIVATA PRINCIPALE (fossi di utilità pubblica), VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA CONTRO I PERICOLI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO E DELLA STRADA.FOSSO LATERALE ALLA STRADA VIA CASTAGNAROLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ESECUZIONE RIPRISTINO E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA FOSSATURA PRIVATA PRINCIPALE (fossi di utilità pubblica), VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA CONTRO I PERICOLI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO E DELLA STRADA.
FOSSO LATERALE ALLA STRADA VIA CASTAGNAROLA

PROPRIETA': SOCIETA' AGRICOLA VIGNALTA S.S.
SEDE:VIA SCALETTE 23-35032 ARQUÀ PETRARCA - PD

CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 02352580282

IL RESPONSABILE AREA III- SERVIZIO TECNICO

PRESO ATTO che con il verificarsi dei violenti nubifragi che hanno interessato il territorio comunale, si è potuta riscontare la fragilità del sistema idraulico di alcune aree comprese nel territorio di Baone PD, con consistenti allagamenti ed erosioni della sede viaria;

VISTA l'entità e la gravità delle criticità il Presidente della Regione Veneto con proprio Decreto n. 90 del 24 agosto 2020 ha dichiarato lo stato di crisi ai sensi dell'art. 106, co.1, lett.a) della LR n. 11/2001;

RITENUTO necessario rimuovere ogni pericolo al fine di evitare dannose conseguenze a persone e cose, avuto riguardo che diverse fossature principali (fossi privati di utilità pubblica) individuate nella mappatura del Consorzio di Bonifica "Adige-Euganeo" ed i fossi laterali alle sedi viarie, risultano ostruiti dalla folta vegetazione, dallo smottamento delle ripe, ma in particolar modo dal franamento del terreno arativo delle coltivazioni (causa principale che impedisce il regolare deflusso delle acque di scolo);

ACCERTATO in particolare, che il tratto della fossatura privata – "fosso laterale alla strada CASTAGNAROLA" scolante nel Rio Terrazzo, ricadente le foglio 16 mappali 38-40 di proprietà SOCIETA' AGRICOLA VIGNALTA S.S. CON SEDE:VIA SCALETTE 23-35032 ARQUÀ PETRARCA - PD

presenta condizioni tali da non garantire il regolare deflusso delle acque di scolo, in particolare il tratto evidenziato in colore rosso, risulta completamente interrato/ostruito **FOTO - ALLEGATO A**;

RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza di procedere con interventi volti al ripristino della funzionalità idraulica dei terreni di bonifica mediante: pulizia e spurgo del fosso e delle tombinature degli accessi privati, ripristino delle scarpate al fine di evitare smottamenti e frane, taglio delle piante delle erbe infestanti presenti negli alvei;

PRESO ATTO CHE il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale approvato con delibera di C.C. n°68 del 13/07/2020 dispone in sintesi quanto segue:

Art. 94 – Pulizia dei fossi

È fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consorziati e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente sezionati.

2. L'Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).

3. I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno essere risezionati a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma.

VISTO inoltre il Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 che obbliga i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali:

- taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

VISTI gli articoli 32 “Condotta delle acque” e 33 “Canali artificiali e manufatti sui medesimi”, nonché l'art. 29 “Piantagioni e siepi” del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”, ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con DPR 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO dell'urgenza di provvedere e che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone ragioni per cui non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L.241/90;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – e successive modificazioni;

VISTI gli atti d' ufficio;

ORDINA

1. alla Ditta proprietaria **SOCIETA' AGRICOLA VIGNALTA S.S.** CON SEDE: VIA SCALETTE 23-35032 ARQUÀ PETRARCA - PD, e pertanto giuridicamente interessata, a **PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE 90 giorni dal ricevimento della presente, al ripristino della funzionalità idraulica della fossatura privata nel tratto di competenza indicato nella PLANIMETRIA CATASTALE - ALLEGATO B**, mediante l'esecuzione dei seguenti interventi:

a. **TRATTI EVIDENZIATO IN COLORE ROSSO:**

- **ripristino del tratto di fosso interrato** mediante scavo e risezionamento della fossatura fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità;

- **scavo** e rizezionamento della fossatura fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità;
- **spurgo** della fossatura, mantenendo costante la quota di fondo e la capacità di invaso (o aumentando la stessa), rispettando il fondo della canalizzazione alla quota di scorrimento inferiore degli attraversamenti;
- **spurgo dei ponti** e tombinature al fine di evitare ostruzioni;
- **ripristino delle scarpate** e degli argini al fine di evitare smottamenti e frana;
- **ripulitura dei cigli** prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche dalle erbacce;
- **rimozione di piantagioni** che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando restringimento della sezione del deflusso;
- **taglio delle fronde** che invadono le sedi delle strade comunali;

DISPONE

- 1) la notifica della presente ordinanza alla Ditta proprietaria SOCIETA' AGRICOLA VIGNALTA S.S. CON SEDE: VIA SCALETTE 23-35032 ARQUÀ PETRARCA - PD;
- 2) l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e in luoghi pubblici per un periodo di giorni 60 consecutivi;
- 3) l'invio di copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e affinché si vigili per il rispetto delle prescrizioni in essa contenute:
 - al Comando di Polizia Locale del Comune di Este;
 - al Responsabile del Servizio Manutenzione dell'UTC del Comune di Este;
 - al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

AVVERTE CHE

- 1) il mancato rispetto, anche parziale, della presente ordinanza, dei termini e delle modalità degli adempimenti indicati, da parte di tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere costituirà inadempienza e conseguentemente:
 - ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, sarà applicata salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con le modalità di cui alla Legge 689/1981;
 - all'esecuzione dei lavori a cura del Comune e a spese dei destinatari giuridicamente responsabili, che saranno tenuti in solido al relativo pagamento;

RICORDA CHE

- 1) è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura delle fossature e che quest'ultimo, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori.
- 2) gli Agenti di Polizia Locale provvederanno ai controlli finalizzati all'ottemperanza dei lavori sopradescritti.

INFORMA CHE

- 1) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ai sensi dell'art. 3, comma 4[^] della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente;
- 2) Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, avvertendo che l'unità organizzativa competente è l'Ufficio Tecnico di Baone – Servizio Manutenzione Ecologia Ambiente – e che il responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è l'Arch. Leila Villani reperibile telefonicamente al n° 0429 / 2931 o via mail:ufficiotecnico@comune.baone.pd.it e durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio (Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) cui i destinatari interessati potranno rivolgersi per esercitare il

diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

II

(arch. Leila Villani)

Il Responsabile del Servizio